

Allegato - Disciplinare



COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGGE N.154 DEL
23/11/2020 E ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'art.2 del D.L. n.154 del 23/11/2020 da attuarsi applicando la disciplina di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 ;
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, esclusi alcolici e superalcolici, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti -, prodotti per l'igiene della casa e delle spese per farmaci e parafarmaci;
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali e delle farmacie aderenti nel Comune di Monte Romano, pubblicati sul sito internet;
 - d) per “servizi sociali”, i servizi sociali comunali;

Art. 3 – Importo del buono spesa

Il buono spesa ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € a persona/giorno se minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di 100 €/mese.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza/domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
- b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco e di apposita graduatoria stilati dal Settore Amministrativo sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Gli stessi **non devono essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici** (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

- a) della **relazione tecnica dei servizi sociali e del relativo elenco degli utenti già seguiti** dai predetti uffici che segnala a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa;
- b) delle **istanze di parte** dei residenti e/o domiciliati che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dal Settore Amministrativo specifico **avviso** e la **relativa graduatoria**.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 7 giorni per l'invio della **relazione tecnica e dell'elenco redatto dai servizi sociali**;

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalla relazione tecnica dei servizi sociali comunali, con carattere di priorità;

5. Sarà poi predisposta una graduatoria con le **istanze di parte** che tiene conto dei seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a)	presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni	+ 10 punti
b)	portatori di handicap nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare
c)	presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie croniche
d)	Numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente Settore comunale invita i servizi sociali a presentare entro 7 giorni, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'art.2 del D.L. n.154 del 23/11/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

2. Il Settore Amministrativo del Comune di Monte Romano pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 5 del presente disciplinare.

3. La graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo è approvata con determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali e le farmacie aderenti all'iniziativa sono riportati nello specifico elenco degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa emessi dal Comune di Monte Romano destinati alle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid 19.
2. L'elenco di cui al punto 1 è da considerarsi "aperto", senza scadenza e valido per tutta la fase emergenziale ed è pubblicato sul sito del Comune di Monte Romano.
3. Quanto previsto dal presente articolo si applica all'elenco pubblicato ed utilizzato da questo Ente per gli interventi previsti nella prima fase emergenziale Covid 19.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito accordo in deroga al d.lgs. 50/2016, che potrà prevedere oltre alla fornitura dei beni, se possibile, alla loro consegna presso l'abitazione dei richiedenti al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di diffusione del contagio.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
3. Gli accordi stipulati, ai sensi del punto 1, con gli esercenti nella prima fase emergenziale Covid 19 si intendono prorogati per tutta la fase emergenziale, fatta salva la volontà di recesso da parte di uno dei firmatari.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'art.2 del D.L. n.154 del 23/11/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.